## **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

## Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-2156 del 03/05/2021

Oggetto DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE (AUA) ALL'INTERNO DI PROCEDIMENTO DI V.I.A. DITTA SOC. MONTEFORTE 1770 SRL (Imp. v. Lazzari n. 110) MONTESE (MO). Rif. Prat. n.34883/2017 - 3791/2017

ARPAE SINADOC.

Proposta n. PDET-AMB-2021-2218 del 03/05/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Dirigente adottante BARBARA VILLANI

Questo giorno tre MAGGIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.



## **OGGETTO:**

DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ALL'INTERNO DI PROCEDIMENTO DI V.I.A.

DITTA SOC. MONTEFORTE 1770 SRL (Imp. v. Lazzari n. 110) MONTESE (MO).

Rif. Prat. n.34883/2017 - 3791/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

## In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

La Ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL, avente sede legale in comune di Ferrara, v. Cavour n. 10, quale gestore del nuovo impianto da ubicarsi in comune di Montese (MO), v. Lazzari n. 110, ha presentato ad ARPAE – SAC di Modena la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, all'interno di procedimento di VIA "Concessione acqua minerale denominata 'Sorgente Coveraie' – Fraz. Maserno di Montese (MO)", assunta agli atti in data 20/03/2017 con prot. n. 5219;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettuerà attività di imbottigliamento acqua minerale;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Si dà atto che in merito alla domanda di AUA sono pervenute integrazioni in data:

- 30/05/2017, prot. n. 10476;
- 13/09/2017, prot. n. 17966;
- 17/10/2017, prot. n. 20224;
- 02/01/2018, prot. n. 19;
- 17/12/2020, prot. n. 183365;
- 26/03/2021, prot. n. 47295.

La Conferenza di servizi decisoria convocata, ai sensi dell'art.14 comma 4 della L. 241/1990, per il 30/04/2021, ha espresso parere unanime favorevole.

Durante l'iter autorizzatorio sono stati acquisiti i seguenti pareri e contributi istruttori:

- contributo istruttorio di ARPAE Modena Distretto Area Sud-Maranello, prot. n. 58646 del 15/04/2021, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- parere relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE Modena, Distretto Area Sud-Maranello, prot. n. 21100 del 26/10/2017;

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

# la Dirigente determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/2013 da rilasciare al Gestore della ditta **SOC. MONTEFORTE 1770 SRL** per l'impianto ubicato in comune di Montese (MO), v. Lazzari n. 110, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale	Titolo ambientale sostituito
interessato	

Aggue	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione
Acqua	II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
A mi o	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269
Aria	del D.Lgs 152/06
Rumore Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;	

- 2) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
- Allegato Aria Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
- Allegato Impatto Acustico comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 6, della L. 447/95.
- 3) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 4) di disporre che il presente provvedimento ha durata pari a 15 anni a partire dall'approvazione con delibera di Giunta Regionale del provvedimento di V.I.A.
- 5) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 6) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 7) di trasmettere la presente autorizzazione all'U.O. VIA ed Energia di ARPAE-SAC Modena;
- 8) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue domestiche in acque superficiali	Comune di Montese	
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali	ARPAE Modena	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena	
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente	Commo di Montoco	
dall'inquinamento acustico	Comune di Montese	

- b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;
- c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

- d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- 9) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce nel provvedimento di V.I.A. ai sensi della LR 9/1999 di competenza della Regione Emilia Romagna con delega istruttoria ARPAE-SAC di Modena, che ha provveduto a condurre le opportune verifiche in materia di documentazione antimafia.

Originale firmato elettronicamente s	secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa	
La presente copia, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data Firma	

# Allegato ACQUA

Ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL (Imp. v. Lazzari n. 110) MONTESE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)  — Acque reflue industriali in acque superficiali
	<ul> <li>Acque reflue domestiche in acque superficiali</li> </ul>

## A-PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

Il Decreto Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13 assegna ad ARPAE le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale prima di competenza delle singole Province.

## **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta **SOC. MONTEFORTE 1770 SRL** ha presentato un progetto per la riapertura dello stabilimento ubicato in via Lazzari n. 110, Comune di Montese (MO), dove intende svolgere attività di imbottigliamento acqua da sorgente

Relativamente agli scarichi si avrà la seguente configurazione:

- le acque reflue prodotte dall'attività di imbottigliamento acqua da sorgente sono trattate mediante un impianto di di neutralizzazione e decantazione, costituito da vasche con successivo scarico in acque superficiali con punto di

scarico identificato in planimetria con S1;

- le acque reflue provenienti esclusivamente dal servizio igienico annesso all'attività, previo trattamento con specifica fossa Imhoff e successivamente con Filtro batterico anaerobico, saranno convogliate in acque superficiali con punto di scarico identificato in planimetria con S2;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture e sulle parti di piazzale senza rischio di contaminazione da stoccaggio e/o lavorazioni di materie prime e/o rifiuti, confluiscono mediante condotta dedicata in acque superficiali con punto di scarico identificato in planimetria con S3;

## C-ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla presente istanza di Autorizzazione Unica Ambientale;

La Conferenza di servizi decisoria convocata, ai sensi dell'art.14 comma 4 della L. 241/1990, per il 30/04/2021, ha espresso parere unanime favorevole.

- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della DGR 1053/2003, le acque reflue confluenti in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue domestiche".
- ai sensi del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni, le acque trattate nel succitato impianto e confluenti in acque superficiali sono classificabili come "acque reflue industriali".

l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante mediante prelievo da acque superficiali.

## **D-PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

E' autorizzato il gestore della ditta **SOC. MONTEFORTE 1770 SRL** con sede legale a Ferrara viale Cavour n.10 ed impianto produttivo ubicato in via Lazzari n. 110, Comune di Montese (MO) a scaricare nel fosso di scolo delle Coveraie adiacente la proprietà, confluente nel Panaro le acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici a servizio dell'attività individuato nella planimetria scarichi con S1 e le acque reflue industriali individuato nella planimetria scarichi con S2, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

## Acque reflue domestiche

- 1) il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del Filtro percolatore anaerobico dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti degli organi di controllo;
- 2) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi, almeno una volta l'anno, al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di depurazione; la documentazione comprovante le operazioni di espurgo e manutenzione dovranno essere mantenute in azienda e rese disponibili alle autorità di controllo;

## Acque reflue industriali

- 1) lo scarico in acque superficiali deve avvenire nel rispetto della tabella 3 del D.Lgs 152/99 e ss.mm.e ii.;
- 2) all'attivazione dello scarico dovrà essere effettuata una analisi delle acque con particolare riguardo al valore di pH; copia delle analisi prelevate con verbale a firma di tecnico competente ed eseguite presso laboratorio autorizzato, dovrà essere trasmessa entro i successivi 15 giorni, ad ARPAE SAC di Modena e ad ARPAE Modena Servizio Territoriale Area Sud.
- 3) deve essere mantenuto accessibile ed ispezionabile da parte degli organi di controllo il pozzetto di prelievo immediatamente a monte dello scarico. Il personale tecnico dell'autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 4) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo tutta la documentazione comprovante la

manutenzione e la gestione dell'impianto; tale documentazione deve contenere fra l'altro:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati sullo scarico;
- registrazione delle manutenzioni ed interventi effettuati sull'impianto;
- documentazione inerente la destinazione dei residui prodotti dall'impianto di depurazione aziendale.

allegato Planimetria scarichi

## Allegato ARIA

Ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL (Imp. v. Lazzari n. 110) MONTESE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito	
Aria	Autorizzazione emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269,	
Alla	comma 2, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06	

## A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269, punto 2 del citato Decreto Legislativo prevede che sia sottoposta a preventiva autorizzazione la costruzione di un nuovo impianto con emissioni inquinanti in atmosfera;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

## **B-PARTE DESCRITTIVA**

La ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL intende esercire in Imp. v. Lazzari n. 110, Maserno, MONTESE (MO), attività di industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia. Relativamente alle emissioni in atmosfera, dal progetto presentato a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata all'interno di procedimento di VIA "Concessione di acqua minerale denominata 'Sorgente Coveraie Monteforte'", nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, e successive integrazioni, risulta:

## - la seguente configurazione:

Emissione n.	Descrizione	
1	IMPIANTO TERMICO CIVILE	
	(non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni Titolo I Parte quinta DLgs 152/06)	
2	GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE	
	DI POTENZA TERMICA NOMINALE DI 1,200 MW	
3	MACCHINA SOFFIATRICE PRODUZIONE BOTTIGLIE PET	
	(ricambio d'aria non sottoposto ad autorizzazione alle emissioni)	
4	MACCHINA RISCIACQUATRICE	

## C - ISTRUTTORIA E PARERI

ARPAE Modena – Distretto Area sud, con nota prot. n.58646 del 15/04/2021, ha fornito istruttoria tecnica dalla quale risulta la conformità alla normativa tecnica per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

La Conferenza di servizi decisoria convocata, ai sensi dell'art.14 comma 4 della L. 241/1990, per il 30/04/2021, ha espresso parere unanime favorevole.

Da quanto è possibile valutare dagli atti depositati e dalla istruttoria interna effettuata, per gli impianti e attività in progetto risultano adottate sufficienti misure ai fini del contenimento delle emissioni entro i limiti previsti dalla normativa tecnica di riferimento; risultano pertanto soddisfatte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

### D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL è autorizzata ad installare ed esercire uno stabilimento da ubicarsi nel comune di Montese (MO), v. Lazzari 110, Maserno, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicati.

# PUNTO DI EMISSIONE N. $\,2$ – GENERATORE DI VAPORE A GAS NATURALE DI PTN 1.200 kW –

Medio impianto di combustione

portata massima

1.980 Nmc/h
altezza minima del camino

8,2 m
durata

Limiti massimi ammessi di inquinanti: riferiti a un tenore di ossigeno del 3%

Polveri totali 5 mg/Nmc (\*)
Ossidi di azoto (espressi come NO2) 100 mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO) 35 mg/Nmc (\*)

(\*) Limiti considerati rispettati in quanto impianto alimentato con gas naturale

# PUNTO DI EMISSIONE N. 4 – MACCHINA RISCIACQUATRICE

portata massima	970	Nmc/h
altezza minima del camino	6	m
durata	8	h/g
Limiti massimi ammessi di inquinanti:		
Ozono	1	mg/Nmc

# **Prescrizioni**

- 1) I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni, unitamente alle schede di sicurezza delle singole materie prime, aggiornate secondo le più recenti disposizioni Europee (REACH).
- 2) Uso di Sostanze e Miscele classificate estremamente preoccupanti (REACH)
- L'uso di sostanze o miscele classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (PBT vPvB) e di quelle classificate estremamente preoccupanti (SVHC) dal regolamento (CE) n.1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze

chimiche (REACH) (v. Art.57 e <a href="https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table">https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table</a>) deve essere preventivamente autorizzato. In tal caso il gestore dovrà presentare Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda una Relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

- Nel caso in cui sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, siano inserite nell'elenco ECHA delle sostanze definite estremamente preoccupanti dal regolamento REACH, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una Domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'art.271 del DLgs 152/2006, allegando alla stessa domanda la Relazione di cui al precedente punto.
- 3) Relativamente ai "medi impianti di combustione" (Emissione n.2)
- a) il Gestore archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06. Questa prescrizione si ritiene ottemperata attraverso la tenuta del Registro degli autocontrolli quando sono previsti solo monitoraggi discontinui oppure attraverso la tenuta della registrazione dei dati monitorati in continuo, quando l'impianto è dotato di rilevatori in continuo.
- b) al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

# Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

## Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati

La Ditta deve comunicare tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad ARPAE-Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo;
- i <u>dati relativi</u> alle emissioni ovvero <u>i risultati delle analisi</u> di verifica del rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, <u>entro i 30 giorni</u> successivi <u>alla data di messa a regime</u>; tra la data di **messa in esercizio** e quella di **messa a regime** <u>non possono intercorrere più di 60 giorni</u>.
- Relativamente al punto/ai punti di emissione **n.2** devono essere eseguiti tre campionamenti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime (uno il primo, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dal gestore, con verifica di Portata e Ossidi azoto);
- Relativamente al punto di emissione **n. 4** deve essere eseguito un campionamento alla data di messa regime.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Modena e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

# Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

## Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, *per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici*, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

<u>Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione</u> (riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

<u>I punti di misura/campionamento</u> devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

• ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Cond	Condotti rettangolari		
Diametro	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo		
(metri)					
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato		

da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m		al	centro	dei
			2 munti	segi	menti u	ıguali
			2 punti	in	cui	è
				sudo	diviso il	lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti			

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con <u>bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente</u> passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

# Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es:	
	carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco	
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante	

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

# Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione <u>sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto</u> nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

# Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- · metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonchè altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

## METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Criteri generali per la scelta dei punti di misura e	UNI EN 15259:2008
campionamento	
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul> <li>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	<ul> <li>UNI EN 14789:2017 (*);</li> <li>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</li> </ul>
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	<ul> <li>UNI EN 13284-1:2017 (*);</li> <li>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);</li> <li>ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt; 20 mg/m³)</li> </ul>
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	<ul> <li>UNI EN 14791:2017 (*);</li> <li>UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);</li> <li>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</li> </ul>
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	<ul> <li>UNI EN 14792:2017 (*);</li> <li>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);</li> <li>ISO 10849 (metodo di misura automatico);</li> <li>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)</li> </ul>
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

- (\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.
- (\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

# Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno:

- Annuale per il punto di emissione n. 2 (Portata e Ossidi azoto).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE—<u>Distretto territorialmente competente</u>, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

da sottoscrivere in	-	
La presente copia,	, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	_ Firma	

# Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL (Imp. v. Lazzari n. 110) MONTESE (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

### A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

# **B - PARTE DESCRITTIVA**

La ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL, nello stabilimento in comune di Montese (MO), v. Lazzari n. 110, intende svolgere attività di industria delle bibite analcoliche, delle acque minerali e di altre acque in bottiglia.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ed in particolare la macchina delle preforme in PET;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe III "Area di tipo misto", con valore limite di immissione diurno pari a 60 dBA, e 50 dBA notturno;
- i livelli sonori misurati/stimati assicurano il rispetto dei valore limite di immissione e differenziali diurni e notturni.

#### C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE-Modena, Distretto Area sud, prot. n. 21100 del 16/10/2017;

La Conferenza di servizi decisoria convocata, ai sensi dell'art.14 comma 4 della L. 241/1990, per il 30/04/2021, ha espresso parere unanime favorevole.

## D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'esercizio, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Montese (MO), via Lazzari, 110, Maserno, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

La ditta SOC. MONTEFORTE 1770 SRL, deve rispettare la vigente normativa nazionale in materia di emissioni sonore e i limiti di zona di immissione e differenziali,.

In corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;

Qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

da sottoscrivere in		econdo le norme vigenti.
La presente copia,	, composta di n	fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.
Data	_ Firma	

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.